

Tribunale Ordinario di Nola

Ricorso ex artt. 67 ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

per la ristrutturazione dei debiti del consumatore

Per il **Sig. Cristofaro Pasquinucci**, nato il 20/04/1981 a Pomigliano d'Arco (NA), c.f. PSQCST81D20G812R, residente in Pomigliano d'Arco (NA)- via San Giuseppe Moscati n. 32 bis; **Sig.ra Anna Guadagni**, nata a Pollena Trocchia (NA) il 06/05/1983, c.f. GDGNNA83E46G795F, residente in Pomigliano d'Arco (NA) – Via San Giuseppe Moscati n. 32/bis, elett.te domiciliati in Napoli alla via T. Tasso 169 presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED], che li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto e che chiede di ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al numero di Fax 08118852027 e all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [REDACTED]

PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO

1. INCARICO ALL'OCC E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE PROPONENTE

I debitori intendono presentare la domanda di ristrutturazione dei debiti, per la composizione della crisi da sovraindebitamento attestata dal nominato OCC.

All'uopo hanno conferito incarico all'avv. [REDACTED] **presso il cui studio elettivamente domiciliario.**

Su domanda dell'istante, pertanto, l'Organismo Composizione della Crisi "*Presidium Debitores*" ha nominato l'avv. Marta Strazzullo quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della relazione particolareggiata di cui al nuovo Codice della crisi di impresa.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dal proponente, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità della Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento così come disposto dal CCII.

L'art. 67 recita che *“Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”*.

Ai fini del presente capo, si intende:

- per consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.”*
- per sovraindebitamento *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;”*;
- per crisi *“lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;*
- per insolvenza *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*.

Ebbene, parte proponente riveste senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti dai medesimi quale persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa.

Nessuno dei due ha mai svolto attività professionale o di impresa.

Inoltre, ai sensi dell'art. 66 CCII *“I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”* e nel caso di specie gli istanti sono coniugi la cui debitoria ha un'origine comune, che risale in gran parte ai finanziamenti contratti per la ristrutturazione della casa familiare e il mantenimento del nucleo familiare;

Si trovano infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di crisi e di insolvenza.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 69 della normativa di riferimento:

Ciascun proponente, difatti:

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;

- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

In definitiva, la finalità della presente proposta è dimostrare che:

Ciascun proponente dispone sia dei requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che di quelli soggettivi (è da considerarsi consumatore nella accezione prevista dalla vigente normativa) per accedere alla procedura di ristrutturazione del debito.

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "*in bonis*", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti del proponente, tali da rendere conto della meritevolezza del consumatore.

3. CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAIDEBITAMENTO) E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

I coniugi contraevano matrimonio in giovanissima età il 16/04/2002 (**all. 11**). In particolare, la signora Guadagni aveva appena 19 anni mentre il signor Pasquinucci aveva 21 anni. La scelta di sposarsi derivava dalla inaspettata gravidanza che li rese presto genitori della piccola ■■■■■ nata il ■■■■■ ed oggi giovane studentessa universitaria.

La famiglia, non avendo una propria autonomia economica, poiché la sig.ra Guadagni terminava gli studi conseguendo il diploma proprio nel 2002, mentre il sig. Pasquinucci svolgeva lavoretti saltuari, veniva ospitata nel periodo successivo alla nascita di ■■■■■ e al matrimonio dai genitori della sig.ra Guadagni che aiutavano la coppia a costruire i primi passi verso la propria indipendenza.

Nel 2004 il sig. Pasquinucci veniva assunto dalla società STELLANTIS EUROPE S.P.A. come operaio, ove tutt'ora lavora, mentre la sig.ra Guadagni trovava una prima occupazione con la società NOMOS S.P.A. e nel 2015 intraprendeva la professione di sarta presso la società CESARE ATTOLINI S.P.A., ove tutt'ora lavora.

L'aver iniziato a svolgere attività lavorativa, permetteva ai sig.ri Pasquinucci di poter iniziare a costruire e progettare, con maggiore certezza, il proprio futuro, donando a quella che era la loro unica figlia, ■■■■■ un luogo dove poter crescere.

Sicché in seguito all'ottenimento del permesso di costruire n. 395, emesso il 13/03/2007, il padre della sig.ra Guadagni, con il sostentamento economico della figlia, procedeva alla sopraelevazione dell'edificio di propria

proprietà che poi donava interamente, nel 2014, in parte alla figlia Anna, odierna istante, e in parte a sua sorella [REDACTED]

Occorre inoltre rilevare che tale intervento edilizio si rendeva necessario anche per una stabilità dell'edificio come attestato da perizie depositate in atti (**all. 36**).

Dunque, la sig.ra Guadagni ed il sig. Pasquinucci chiedevano liquidità al fine di poter finanziare il progetto di sopraelevazione, con il desiderio di poter costruire un luogo dove poter far crescere i propri figli e la propria famiglia.

L'attuale debitoria nacque proprio da tale evento: anziché chiedere un mutuo per poter acquistare la prima casa, che avrebbe avuto anche tassi più agevolati e avrebbe costituito un'unica rata familiare, i coniugi finanziarono la costruzione della casa in sopraelevazione, ma per farlo dovettero chiedere una serie di prestiti, con tassi più alti, e soggetti anche ad un continuo aumento del totale da restituire a fronte dei rifinanziamenti e ricapitalizzazioni proposte negli anni dalle varie finanziarie.

Nelle more nasceva il secondo figlio dei coniugi Pasquinucci/Guadagni ovvero il piccolo [REDACTED] nato nel 2013 ed oggi dodicenne (**all. 10**). Le spese della famiglia continuavano, quindi, ad aumentare: da un lato, avendo un secondo figlio le esigenze familiari inevitabilmente crescevano, dall'altro anche le spese necessarie per la costruzione della nuova casa risultavano aumentare, risultando il progetto più oneroso delle previsioni iniziali, secondo cui l'edificazione in sopraelevazione sarebbe dovuta essere più conveniente dell'acquisto di una nuova casa.

Invero, alle spese relative alle mere attività di costruzione, già di per sé notevoli, si aggiungevano le spese notarili prima per la donazione dell'immobile, nel 2014, e successivamente per il frazionamento dello stesso, nel 2023, nonché gli oneri da pagare per le procedure di costruzione intraprese (**all. 34**).

Tali spese ricadevano, come detto, sui coniugi che, però, riuscivano ad onorare tutti gli impegni presi lavorando costantemente e con impegno, mossi dalla volontà di poter creare un luogo proprio dove veder crescere la propria famiglia.

Una svolta però significativamente negativa per la famiglia è stata determinata dalla Pandemia da Covid-19 del 2020 poiché il sig. Pasquinucci veniva sottoposto a Cassa Integrazione mentre la sig.ra Guadagni vedeva drasticamente ridotto il proprio lavoro e conseguenzialmente il proprio stipendio, come può vedersi dalle buste paga allegate.

Ciò ha determinato per i coniugi l'esigenza di ottenere nuova liquidità per continuare a pagare i prestiti esistenti, che sino a quel momento venivano puntualmente onorati, e così cadevano in una infinita spirale dalla quale oggi non riescono ad uscire.

Si aggiunga, inoltre, che su richiesta della sorella della sig.ra Guadagni, nel 2023 si procedeva alla divisione dell'immobile donato nel 2014 dal padre, destinando definitivamente il primo piano dell'edificio alla sig.ra Guadagni che aveva impiegato tutte le sue risorse, con il marito, per la costruzione dello stesso, e dove oggi i coniugi risiedono con i due figli.

Anche tale divisione determinava una spesa significativa per i coniugi, la cui posizione già risultava notevolmente compromessa in seguito alla pandemia da Covid-19.

Si innescava così un sistema di sopravvivenza che i coniugi hanno poi avuto difficoltà a gestire.

La necessità di acquisire liquidità per far fronte alle rate dei prestiti precedenti portava gli odierni istanti a richiedere ulteriori finanziamenti.

Chiaramente il meccanismo a catena ingeneratosi in questi ultimi anni, con l'impossibilità di far fronte alle rate e i debiti che si trovavano ad aumentare, ha portato all'incrementarsi del debito e all'impossibilità di farne fronte.

Ad oggi, infatti, i coniugi hanno i propri stipendi interamente dedicati al pagamento del debito che è indubbiamente sproporzionato rispetto al proprio attivo. Sebbene i sig.ri Guadagni e Pasquinucci continuino a pagare i propri debiti non riescono più a gestire la situazione che ne è derivata, dovendo occuparsi dei figli non economicamente autonomi.

Invero, ■■■■ ha appena 12 anni e frequenta ancora la scuola secondaria di primo grado, mentre ■■■■ ventiduenne frequenta l'Università e pertanto, sebbene maggiorenne, non è economicamente autonoma, anzi ha gravato ulteriormente la famiglia con i costi per le spese universitarie.

I coniugi quindi ad oggi versano in una situazione davvero compromessa che gli rende difficile anche garantire il sostentamento della propria famiglia e pertanto al fine di farne fronte hanno intrapreso la presente procedura. Nel caso di specie, dunque, non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 69 C.C.I.I., non potendo affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave, malafede o frode dei ricorrenti. Essi sono stati costretti al ricorso alla finanza esterna per l'insufficienza del proprio patrimonio a fronteggiare le rate dei finanziamenti e le crescenti spese imposte dalla crisi familiare. I finanziamenti erano spesso utilizzati

per chiudere o rinegoziare precedenti finanziamenti, nel tentativo di abbassare le rate mensili, che andavano via via aumentando, allungando i tempi di rimborso o sfruttando nuove condizioni di prestito che venivano offerte dalle varie finanziarie come più vantaggiose. Il risultato è stato un sovrapporsi di finanziamenti, che, anziché dare respiro ai ricorrenti, hanno solo aggravato ulteriormente la propria esposizione debitoria, fino ad arrivare ad un punto di non ritorno e alla definitiva impossibilità di onorare i pagamenti mensili.

L'esposizione debitoria che è nel tempo lievitata non può pertanto addebitarsi a comportamenti improvvidi di parte ricorrente, che ha tentato di ripianare i debiti accumulati mediante il ricorso a nuovi finanziamenti a condizioni sempre più gravose, allo scopo di onorare i debiti già contratti e nel contempo garantirsi una liquidità da destinare ai bisogni della famiglia. Dall'analisi della debitoria, non risultano infatti spese di carattere voluttuario o per scopi diversi dal soddisfacimento delle ordinarie necessità della vita familiare.

Peraltro, la debitoria è stata regolarmente onorata sino a poco prima della presentazione del presente ricorso, ossia i ricorrenti non hanno contratto debiti che sapevano di non poter ripagare poiché di fatto hanno pagato regolarmente le rate sinora, e continuano a pagare tuttora le rate di una serie di finanziamenti, mentre solo di recente hanno interrotto i pagamenti di alcuni, sebbene non vi sia alcuna procedura esecutiva o di recupero in corso.

Sul punto, peraltro, valga rilevare che l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato grava principalmente sul finanziatore, il quale, prima della conclusione del contratto di credito, può e deve reperire informazioni qualificate ulteriori rispetto a quelle fornite dal consumatore, di per sé incapace di soppesare adeguatamente le proprie scelte negoziali, specie se dettate dalla necessità impellente di denaro. Pertanto, il concorso di colpa delle società finanziarie allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, finanche ad assorbirli del tutto: *“Si deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo quantomeno della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. [...] Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione del sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui la ordinaria diligenza secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per detto finanziamento aveva fatto istanza”* (ex multis, Trib.Torino sentenza n. 144 /2023 del 1.06.2023)

Pertanto, nella denegata ipotesi in cui dovesse ravvisarsi un profilo di colpa in capo ai ricorrenti, dovrebbe semmai reputarsi una colpa lieve, per non avere adeguatamente soppesato le gravose conseguenze di un ricorso al credito che essi vedevano come necessario a garantire la sopravvivenza della famiglia, e sul fatto che la colpa lieve non possa essere di ostacolo all'omologa del piano la giurisprudenza è pacifica (Trib. Napoli Nord 21.04.2021, Trib. Forlì 7.05.2021, Tribunale Pistoia 21.07.2023).

Si richiama infatti la giurisprudenza di Codesto tribunale secondo cui *“Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri. Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento. Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia “determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa. Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovra indebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento. Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura. Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori”* (Tribunale di Napoli, sentenza del 2 gennaio 2024, giudice Livia de Gennaro).

4. RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Nella fattispecie in esame si ritiene che non sussistano colpa grave, malafede o frode che rendano inammissibile il Piano.

I ricorrenti, come evidenziato, vivono nella casa di proprietà della sig.ra Guadagni con 2 figli a carico, e come emerge dall'elenco allegato, sostengono le seguenti spese mensili computate sulla scorta della documentazione allegata (utenze **all. 13**) o delle spese medie Istat secondo l'ultimo report pubblicato nel 2024 (**all. 22**):

SPESA	IMPORTO
Luce	€ 100,00
VITTO (Spesa media mensile per alimentari e bevande analcoliche)	Dati Istat: € 550,87
Salute	Dati Istat: €117,84
Abbigliamento e calzature	Dati Istat: €103,06
Telefono	€ 25
acqua	€ 95
Tasse universitarie della figlia	12 € (120+16 /12 mesi)
Sport del figlio	128 €
Trasporti	Dati Istat: € 290,57
Mobili, articoli e servizi per la casa	Dati Istat: € 110,66
Istruzione	Dati Istat: € 16,05

Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	Dati Istat: €137,64
TOTALE	€ 1.688 circa

Si noti che secondo i dati Istat (**all. 23**) la spesa media di una famiglia in Campania è pari a 2.258,74 quindi la stima fatta delle spese mensili è comunque inferiore a quella media.

Dall'altra parte, le rate dei prestiti in corso accordati ai ricorrenti avrebbero il seguente ammontare:

- FIDITALIA 0010577010291410 € 219
- UNICREDIT CO000009503798 € 150
- UNICREDIT CO000009677832 € 60
- UNICREDIT CO000009836973 € 89
- COMPASS 000025623750 € 143
- UNICREDIT CO000008977557 € 583
- DYNAMICA 0000077169 € 256
- CA AUTO BANK CO5087662 € 212
- SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. CQ0000000020146373 € 281
- UNICREDIT CO000009611236 € 135
- DELEGA PAGAMENTO A IST. BAN. LAV. SPA € 335

TOTALE: € 2.463

E nel caso dei ricorrenti, uno dei principali motivi che ha portato al sovraindebitamento è stato che a partire soprattutto dal Covid l'entrata degli stipendi di lavoratori subordinati non è stata più stabile, poiché il sig. Pasquinucci è stato messo in Cassa integrazione e la sig.ra Guadagni ha visto ridurre il suo orario e il suo stipendio.

Oggi, il sig. Pasquinucci riferisce che la Stellantis di Pomigliano dove lavora è in Cassa Integrazione e lui lavora pochi giorni al mese. La sua retribuzione complessiva dovrebbe essere di circa 2.000 euro, ma l'ultimo statino paga di agosto 2025 riporta un importo erogato di circa **700 euro** al netto di trattenute fiscali e prestiti

(**all. 3**). Anche i precedenti due statini paga riportano un importo erogato di circa 1.000 euro (**all. 3**) e a inizio anno di circa 800 euro (**all. 3**).

La sig.ra Guadagni lavora invece come sarta e in base alle ultime buste paga ha ricevuto uno stipendio di circa **1.300 euro (all. 2)**.

Per attestare il periodo di crisi che ha segnato la famiglia, si depositano alcune buste paga del 2020-21. Emerge che la sig.ra Guadagni aveva una retribuzione netta di circa 600 – 800 euro (**all. 37**) e il sig. Pasquinucci aveva una retribuzione netta di circa 800 euro (**all. 38**).

Chiaramente il momento di crisi li ha portati ad accumulare maggiori debiti, essendo costretti a chiedere nuova liquidità alle finanziarie, e rinegoziare o rifinanziare i prestiti in corso, aumentando l'esposizione debitoria.

Considerando che i ricorrenti dovrebbero godere di uno stipendio netto pieno di circa 2000 euro e 1500 euro rispettivamente, ma che in base agli ultimi cedolini al netto delle trattenute percepiscono circa 2000 euro in due, è evidente che quindi non abbiano potuto far fronte alle rate dei finanziamenti contratti negli anni precedenti.

Essi riescono a far fronte alle spese di sostentamento familiare solo grazie a un aiuto dei genitori, sebbene le spese familiari risulterebbero coperte ove essi godessero nuovamente del proprio stipendio pieno senza trattenute.

Lo squilibrio patrimoniale nel quale trovasi parte ricorrente risulta pertanto acclarato da diversi anni ed ha contribuito a far aggravare lo stato di sovraindebitamento irreversibile del proponente.

Le somme delle quali i debitori possono disporre al netto dell'attuale esposizione debitoria determina nei confronti degli stessi la possidenza effettiva di un reddito che non gli consente nemmeno di sostenere la propria famiglia, considerando anche le sole spese strettamente necessarie a vitto e alloggio.

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori, ma che, allo stesso tempo, permetta ai ricorrenti di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e decorosa, all'attualità mortificata altresì dalla minaccia dei creditori di avviare una esecuzione forzata sul modesto patrimonio che verrebbe "svenduto" a detrimento del medesimo soddisfacimento del ceto creditorio.

Come si dirà infatti si ritiene che vi possa essere una migliore soddisfazione dei creditori consentendo la ristrutturazione dei debiti attraverso il piano piuttosto che costose procedure esecutive.

Al contempo, liberando lo stipendio dei ricorrenti dalle trattenute pendenti, dovrebbero avere di nuovo un flusso di entrate in grado di consentirgli di sostenere il proprio nucleo familiare, e al contempo affrontare una rata sostenibile del piano.

5. ANALISI DEL MERITO CREDITIZIO DEI FINANZATORI

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto *“disperato”* a fare richiesta di accesso al credito.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni.

Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per “atto in frode” si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che il debitore, nell'accedere al credito, abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.”*

È prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non verificano il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano “con le spalle al muro”, fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito, anche che non hanno altri impegni finanziari in corso.

Il comma 3 dell'art. 68 CCII prevede espressamente che la Relazione dell'Organismo debba contenere l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Queste previsioni identificano una responsabilità del finanziatore con riflessi diretti sulla meritevolezza del consumatore.

L'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato grava innanzitutto sul finanziatore, senza sottrarre i limitati poteri economici e negoziali del consumatore per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto. Del resto, le medesime società finanziarie sono ontologicamente le più qualificate a procedere alla valutazione circa la futura solvibilità del debitore. Se dunque, ab origine, vi è stata una non corretta valutazione del merito creditizio, è preclusa al finanziatore la possibilità di avanzare a posteriori contestazioni e dunque incidere sul merito del piano.

Ed infatti alcune recenti decisioni del Tribunale di Napoli, applicando le disposizioni contenute nel Codice dell'Insolvenza e richiamando l'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, hanno concluso per l'assenza di colpa del consumatore che ha fatto affidamento sulle capacità e conoscenze del suo finanziatore, che era ben in grado di conoscere il suo merito creditizio e dunque di rifiutare un finanziamento se questo non era proporzionato alle capacità patrimoniali del richiedente.

Sul punto si rammenta: Tribunale Napoli, 27 ottobre 2020. Est. Graziano

<<...il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario. Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio ... l'istante non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente >>

Inoltre, L'art. 69 secondo comma recita:” Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

Sul punto il Tribunale di Napoli Nord con provvedimento del 16-03-2021 G.D. dott. Rabuano, ha dichiarato inammissibile l'opposizione del creditore che non ha dimostrato di:

-aver colpevolmente determinato la situazione di indebitamento;

-o il suo aggravamento;

-o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis TUB.

È quindi indubbio che le disposizioni afferenti alla legge del sovraindebitamento devono essere lette in modo coordinato con l'art 124 bis co. 1 TUB.

“(...) in base al combinato disposto degli artt. 12 co.2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che il ricorrente, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non ha tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento (...)”.

Fatta tale premessa, il Gestore ha analizzato il merito creditizio dei contratti consegnati dai creditori in fase di accertamento del passivo.

Non è stata effettuata la valutazione rispetto ai contratti stipulati con Unicredit codice CO000009503798 e codice CO000009836973 poiché non si è avuta copia degli stessi né dai debitori né dalla banca. Ciò nonostante, sono stati esaminati altri contratti della stessa Unicredit da cui si è comunque desunta la violazione del merito creditizio.

1) Denominazione: **CA AUTO BANK S.P.A.**

Data: 29.11.2016

Richiedente: Guadagni - Pasquinucci

Stipendio richiedente Guadagni senza trattenute 1.270 – Pasquinucci 1.676

Numero rate: 120

TAEG: 5,12

TAN: 4,97

Importo tot. dovuto dal consumatore: 25.440

Rata mensile: 212

Rate in corso: GUADAGNI 250 € CESSIONE FUTURO SPA

Ha rispettato il merito creditizio? SI

2) Denominazione: **COMPASS N. 000025623750**

Data: 15/04/2022

Richiedente: GUADAGNI/PASQUINUCCI

Stipendio richiedente: GUADAGNI senza trattenute 1489 – Pasquinucci senza trattenute 1571

Numero rate: 120

TAEG: 9,08

TAN: 8,50

Importo tot. dovuto dal consumatore: 17.373,98

Rata mensile: 143,5

Rate in corso: FIDITALIA SPA COINTESTATO N. 0010271002114980 € **152** + UNICREDIT GUADAGNI N. CO000009503798 € **150** + UNICREDIT GUADAGNI CO000009677832 € **60** + FIDITALIA COINTESTATO 0010273068348760 € **212** + UNICREDIT GUADAGNI CO000009836973 € **89** + UNICREDIT

COINTESTATO CO000008976309 € 35 + UNICREDIT COINTESTATO CO000008977557 € 583 + DYNAMICA GUADAGNI 0000077169 € 256 + CA AUTO BANK S.P.A. COINTESTATO € 212 + SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. PASQUINUCCI € 280 + UNICREDIT COINTESTATO CO000008976182 € 35 + UNICREDIT PASQUINUCCI CO000009611236 € 135 + AGOS PASQUINUCCI € 61 + DELEGA PAGAMENTO IBL € 258 → **TOTALE 2518**

Ha rispettato il merito creditizio? NO

3) Denominazione: **DYNAMICA RETAIL** 0000077169 – cessione del quinto

Data: 4.5.21

Richiedente: Guadagni

Stipendio richiedente: 1180 al netto delle trattenute

Numero rate: 120

TAN: 7.98

Importo tot. dovuto dal consumatore: 30.720

Rata mensile: 256

Rate in corso: UNICREDIT CO000008976182 € 35 + COMPASS BANCA S.P.A. 000019433531 € 275 + FIDITALIA SPA 0010271002114980 € 152 + UNICREDIT CO000009503798 € 150 + COMPASS 000023396045 € 23 + UNICREDIT CO000009677832 € 60 + FIDITALIA 0010273068348760 € 212 + UNICREDIT CO000009836973 € 89 + UNICREDIT CO000008976309 € 35 + UNICREDIT CO000008977557 € 583 + CA AUTO BANK S.P.A. CO5087662 € 212 + DELEGA IBL 258 → **CESSIONE FUTURO 250 → TOTALE € 2.334**

Ha rispettato il merito creditizio? NO

4) Denominazione: **FIDITALIA SPA** -CODICE: 0010577010291410

Data: 17.05.22

Richiedente: Pasquinucci/Guadagni

Stipendio richiedente: Guadagni al netto delle trattenute 1489 – Pasquinucci al netto delle trattenute 1571

Numero rate: 120

TAN: 6.50

TAEG: 6.68

Importo tot. dovuto dal consumatore: € 26.520,00

Rata mensile: € 220

Rate in corso: UNICREDIT CO000008976182 € 35 + FIDITALIA 0010271002114980 € 152 + UNICREDIT CO000009503798 € 150 + UNICREDIT CO000009677832 € 60 + FIDITALIA 0010273068348760 € 212 + UNICREDIT CO000009836973 € 89 + COMPASS 000025623750 € 143 + UNICREDIT CO000008976309 € 35 + UNICREDIT CO000008977557 € 583 + DYNAMICA 0000077169 € 256 + AUTOBANK CO5087662 € 212 + SANTANDER CQ0000000020071437 € 280 + UNICREDIT CO000009611236 € 135 + AGOS DUCATO SPA € 61 + IBL € 258 → **TOTALE € 2.661**

Ha rispettato il merito creditizio? NO

5) Denominazione: IBL P874969

Data: 18.3.2024

Richiedente: GUADAGNI

Stipendio richiedente: al netto delle trattenute 1746

Numero rate: 120

TAN: 9.30

TAEG: 10.28

Importo tot. dovuto dal consumatore: 40.200

Rata mensile: 120

Rate in corso: FIDITALIA 0010577010291410 € 219 + UNICREDIT CO000009503798 € 150 + UNICREDIT CO000009677832 € 60 + UNICREDIT CO000009836973 € 89 + COMPASS 000025623750 € 143 + UNICREDIT CO000008977557 € 583 + DYNAMICA 0000077169 € 256 + AUTOBANK CO5087662 € 212 + IBL 258 → **TOTALE € 1970**

Ha rispettato il merito creditizio? NO

6) Denominazione: UNICREDIT BANCA SPA - CODICE: CO000009677832

Data: 2/1/2020

Richiedente: Guadagni

Stipendio richiedente: al netto delle trattenute € 1616

Numero rate: 84
TAN: 6,90
TAEG: 7,75
Importo tot. liquidato: 4.000
Rata mensile: 60
Rate in corso: UNICREDIT CO000008976182 € 35 + COMPASS 000019433531 € 275 + UNICREDIT CO000009503798 € 150 + FIDITALIA 0010273068348760 € 212 + UNICREDIT CO000008976309 € 35 + UNICREDIT CO000008977557 € 583 + AUTOBANK CO5087662 € 212 + IBL 258 + CESSIONE FUTURO 250 → **TOTALE 2.010**
Ha rispettato il merito creditizio? NO

7) Denominazione: UNICREDIT BANCA SPA - CO000008977557
Data: 11/2/2019
Richiedente: PASQUINUCCI/GUADAGNI
Stipendio richiedente: al netto delle trattenute € 1421 GUADAGNI - € 1161 PASQUINUCCI
Numero rate: 120
TAN: 5.25
TAEG: 9.62
Importo tot. liquidato: 45.690
Rata mensile: 583
Rate in corso: UNICREDIT CO000008976182 € 35 + COMPASS 000019433531 € 275 + UNICREDIT CO000008976309 € 35 + AUTOBANK CO5087662 € 212 + SANTANDER CQ0000000020071437 € 280 + IBL 258 + CESSIONE FUTURO 250 → **TOTALE 1345**
Ha rispettato il merito creditizio? NO

8) Denominazione SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. - CQ0000000020146373
Data: 1/1/2023
Richiedente: PASQUINUCCI
Stipendio richiedente: al netto delle trattenute 1.571
Numero rate: 120
TAN: 5.88
TAEG: 7.21
Importo tot. liquidato: 24.229
Rata mensile: 280
Rate in corso: UNICREDIT BANCA SPA CO000008976182 € 35 + FIDITALIA 0010577010291410 € 219 + COMPASS 000025623750 € 143 + UNICREDIT CO000008976309 € 35 + UNICREDIT CO000008977557 € 583 + UNICREDIT CO000009611236 € 135 + AGOS 01062301297 € 61 + AUTOBANK CO5087662 € 212 → **TOTALE € 1423**
Ha rispettato il merito creditizio? NO

9) Denominazione: UNICREDIT CO000009611236
Data: 18/11/2019
Richiedente: PASQUINUCCI
Stipendio richiedente: al netto delle trattenute € 1161
Numero rate: 84
TAN: 6.90
TAEG: 7.73
Importo tot. liquidato: 11534,46
Rata mensile: 135
Rate in corso: SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. CQ0000000020071437 € 280 + UNICREDIT CO000008976182 € 35 + COMPASS 000019433531 € 275 + FIDITALIA 0010273068348760 € 212 + UNICREDIT CO000008976309 € 35 + UNICREDIT CO000008977557 € 583 + AGOS 01062301297 € 61 + AUTOBANK CO5087662 € 212 → **TOTALE € 1693**
Ha rispettato il merito creditizio? NO

Come emerge del resto dalla attenta ed accurata disamina dell'OCC, per la quale si rinvia alla relazione particolareggiata, gli importi finanziati a parte ricorrente rendono conto della circostanza che alcuni

finanziatori non abbiano tenuto in considerazione il merito creditizio contribuendo evidentemente a determinare lo stato di indebitamento ed il suo progressivo aggravamento. In particolare, se il primo finanziamento concesso da CA AUTO BANK S.P.A. rispettava il merito creditizio, quelli successivi già risultano violare i parametri del merito creditizio.

Tale circostanza, **riscontrata per i crediti di COMPASS, DYNAMICA RETAIL, FIDITALIA SPA, IBL, UNICREDIT, SANTANDER preclude a detti operatori finanziari, sulla scorta della previsione di cui all'art. 69 co. 2 del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza di spiegare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta.**

6. ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'.

ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA

La posizione debitoria è stata ricostruita sia attraverso le interrogazioni ai debitori, le trattenute dalle buste paga (**all. 2-3**), le visure dio Banca d'Italia (**all. 20-21**) e CRIF (**all. 16-17**), le precisazioni del credito degli stessi creditori pervenute al Gestore (**all. 39**), le diffide o intimazioni di pagamento pervenute ai debitori (**all. 40 - 41**) e da ultimo il decreto ingiuntivo notificato ai debitori da Compass (**all. 42**) la quale ha avviato la procedura monitoria nonostante fosse stata avvisata dell'avvio della pratica di sovraindebitamento.

Alla luce di quanto esposto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella, in cui vengono divise le somme in capo a ciascun debitore, dividendo a metà gli importi nel caso di debito cointestato che non preveda una diversa ripartizione.

PASQUINUCCI

Elenco Creditori	Cause di prelazione	Importo totale da restituire	Quota del debito in capo al ricorrente
AUTO BANK SPA	chirografo	€ 3.180,00	50%
FIDITALIA S.P.A.	chirografo	€ 9.976,48	50%
SANTANDER CONSUMER	chirografo	€ 27.538,00	100%

BANK S.p.A.			
UNICREDIT SPA	chirografo	€ 3.695,34	100%
UNICREDIT SPA	chirografo	€ 14.787,70	50%
Compass Banca S.p.A.	chirografo	€ 5.567,65	50%
ADER	Privilegio ex art. 2752 comma 3 cc	€ 3,55	100%
		€ 64.748,72	

GUADAGNI

Elenco Creditori	Cause di prelazione	Importo totale da restituire	Quota del debito in capo al ricorrente
Agos Ducato S.p.a.	chirografo	6.386,66 €	100%
FIDITALIA S.p.A.	chirografo	€ 9.976,48	50%
IBL Banca S.p.A.	chirografo	€ 38.525,00	100%
Dynamica	chirografo	€ 19.968,00	100%
UNICREDIT SPA	chirografo	€ 14.787,70	50%
UNICREDIT SPA	chirografo	€ 8.725,82	100%
Compass Banca S.p.A.	chirografo	€ 5.567,65	50%
Comune di Pomigliano D'Arco	Privilegio ex art. 2752 comma 3 cc	€ 1.345,00	100%
AUTO BANK SPA	chirografo	€ 3.180,00	50%

		108.462,31	
--	--	------------	--

ELENCO BENI ED ATTIVITA'

La sig.ra Guadagni è proprietaria al 100% di un appartamento sito in Pomigliano D'Arco (NA) alla via Giuseppe Moscati n. 32bis, piano primo e delle relative pertinenze.

L'immobile è stato stimato da un tecnico in euro € **148.000,00** come da relazione allegata (**all. 23**).

L'immobile è la residenza stabile del nucleo familiare.

Sebbene dalla visura personale (**all. 19**) risultino più fabbricati, in realtà ciò è dovuto al fatto che le pertinenze dell'immobile sono accatastate separatamente, ma il valore stimato nella perizia si riferisce all'intero complesso immobiliare.

Per il calcolo del valore dell'immobile in sede di alternativa liquidatoria si considera un deprezzamento del 30% pari alla riduzione del 25% come prezzo minimo a cui l'immobile potrebbe essere assegnato in sede di primo tentativo di vendita oltre a una quota del 5% per le spese relative all'eventuale vendita all'asta quali pubblicità, compensi del delegato alla vendita, custode, e così via, per cui il valore effettivo a fini liquidatori è stimato in **euro 103.600**.

Non ci sono altri beni immobili nel patrimonio dei debitori, né beni mobili di rilievo, né giacenze rilevanti sui conti (**all. 43**).

L'unico bene mobile era un'autovettura FIAT 500 del 2010 (**all. 12**) intestata al sig. Pasquinucci e venduta alcuni mesi fa per **3.400 €** (**all. 12**), somma considerata congrua rispetto al valore dell'autovettura e che comunque viene considerata come parte integrante del patrimonio dei debitori ai fini dell'alternativa liquidatoria.

Quanto ai redditi, il sig. Pasquinucci riferisce che la Stellantis di Pomigliano dove lavora è in Cassa Integrazione e lui lavora pochi giorni al mese. La sua retribuzione complessiva dovrebbe essere di circa 2.000 euro, ma l'ultimo statino paga di luglio 2025 riporta un import erogato di circa 1000 euro al netto di trattenute fiscali e prestiti (**all. 3**) e per agosto 700. Anche i precedenti due statini paga riportano un importo erogato di circa 1.000 euro (**all. 3**) e a inizio anno di circa 800 euro (**all. 3**).

Le trattenute in busta paga per i prestiti personali sono pari a 493 euro, quindi la busta paga erogata una volta depurata dalle rate dei prestiti, che si chiede di sospendere con l'omologa del piano, sarebbe pari a circa **1.200/1.300 euro**.

La sig.ra Guadagni lavora invece come sarta e in base alle ultime buste paga ha ricevuto uno stipendio di circa 1.300 euro (**all. 2**). Le trattenute in busta paga per prestiti personali e cessione del quinto sono pari a 591 euro. Quindi lo stipendio, una volta ricostituito e privato delle trattenute di cui si chiede la sospensione in sede di omologa, sarebbe pari a circa **1800 euro**.

Considerando le spese familiari che sopra si sono quantificate nella somma mensile di euro 1688 c.ca residuerebbe, ai fini dell'alternativa liquidatoria, la somma di euro 1.312 c.ca che, moltiplicata per i tre anni di durata della liquidazione controllata, offrirebbe una somma pari a euro 47.232.

Il valore del patrimonio attuale dei debitori e il valore dello stesso ai fini dell'alternativa liquidatoria possono essere sintetizzati nella seguente tabella.

	<i>Valore di mercato</i>	<i>Ipotesi di ricavo in sede liquidatoria</i>
Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 148.000	€ 103.600
Valore stimato del patrimonio mobiliare registrato	€ 3.400	€ 3.400
Valore del reddito destinabile alla liquidazione	€ 47.232	€ 47.232
Tot.	€ 184.912	€ 154.232

7. EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non sono stati impugnati dai creditori atti dispositivi posti in essere dal debitore.

8. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di tutto quanto esposto, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, il debitore propone una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano di ristrutturazione del debito.

La proposta si basa sull'offerta di 156.000 euro tramite una rata pari a 1.250 euro per la durata di 124,8 rate ossia 10 anni circa, più precisamente 124 rate da 1250 euro e un'ultima da 1000 euro (cfr. piano dei pagamenti allegato).

Ciò posto, ai fini della proposta, i debiti prima considerati separatamente in capo a ciascun debitore vengono ora considerati cumulativamente, venendo soddisfatti con fondi provenienti dallo stipendio dei due coniugi che confluisce nel budget familiare.

❖ La percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

La proposta formulata prevede la divisione dei creditori in 4 classi, ossia 1) prededucibili, 2) privilegiati 3) chirografari, basando la percentuale di soddisfazione sulla base della garanzia che assiste ciascun credito e sul raffronto con l'alternativa liquidatoria.

Il piano dei pagamenti prevede che vengano pagati sin dalla prima rata i creditori prededucibili e privilegiati (mobiliari), quindi dopo il saldo di quanto dovuto a tali creditori verranno pagati gli importi destinati a creditori chirografari. Al termine degli altri pagamenti verrà saldato il compenso dovuto all'OCC, detratto quanto versato in acconto.

1) Creditori prededucibili

La proposta formulata prevede la soddisfazione integrale dei crediti relativi ai costi della procedura in particolare:

- in prededuzione ai sensi dell'art. 6 CCII, come modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (in G.U. 01/07/2022, n.152), del compenso spettante all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento per l'importo complessivo, comprensivo di IVA ed accessori pari ad euro 14.359,95 che viene versato in parte in acconto dalla data di omologa del Piano, salvo il saldo al termine dei pagamenti rateali del piano stesso;

- in prededuzione, ai sensi dell'art. 6 CCII, come modificato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (in G.U. 01/07/2022, n.152), del compenso spettante all'avvocato Elio Errichiello ai fini del patrocinio del presente ricorso per l'importo, comprensivo di IVA ed accessori per il totale dovuto pari ad euro 10.000,00 dalla data di omologa del concordato;

2) Creditori privilegiati mobiliari

La proposta formulata prevede la soddisfazione in via privilegiata dei creditori che vantano una causa di prelazione fino a concorrenza del valore attribuito al bene e, di contro per i chirografari e per i crediti degradati a chirografi sulla restante parte delle somme offerte, il tutto come esposto in seguito secondo un piano di rientro con rate mensili decorrenti dalla data di omologa, in modo che i pagamenti per il creditore privilegiato inizino sin da subito.

In particolare, i debitori offrono nell'ambito della classe sub 2), **in via privilegiata** ed in anticipo rispetto agli altri creditori **la quota del 100% del credito ai creditori muniti di privilegio mobiliare**, ossia il Comune di Pomigliano D'Arco per la somma di € 1.345,00 e ADER per la somma di 3,55 €.

Tali crediti verrebbero quindi pagati a partire dalla prima rata del piano, andando a concorrere con i creditori prededucibili.

3) Creditori chirografari

Rispetto agli altri creditori, il patrimonio dei debitori risulterebbe comunque incapiente e privo di garanzie sufficienti nel caso di liquidazione controllata una volta dedotte le spese in prededuzione e soddisfatti i crediti muniti di privilegio.

In sintesi, in caso di alternativa liquidatoria, il creditore privilegiato riuscirebbe a soddisfarsi integralmente, i chirografari subirebbero una decurtazione del proprio credito.

Rispetto alle somme offerte nel Piano, residuano comunque **130.291,50 euro**, destinati ai creditori chirografari.

Anche in questo caso, risulta sussistere la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché in sede di liquidazione controllata tali crediti resterebbero parzialmente insoddisfatti a causa dell'incapienza del patrimonio.

Il prospetto dei creditori chirografari o degradati a chirografari viene riportato nella seguente tabella:

ELENCO CREDITORI	IMPORTO DA RESTITUIRE	PERCENTUALE OFFERTA	SOMMA OFFERTA
SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.	€ 27.538,00	75,8115%	€ 20.876,97
UNICREDIT SPA	€ 41.996,63	75,8115%	€ 31.838,28
AUTO BANK SPA	€ 6.360,00	75,8115%	€ 4.821,61
FIDITALIA S.P.A.	€ 19.952,96	75,8115%	€ 15.126,64
COMPASS BANCA S.P.A.	€ 11.135,3	75,8115%	€ 8.441,84
Agos Ducato S.p.a.	€ 6.386,66	75,8115%	€ 4.841,82
IBL Banca S.p.A.	€ 38.525,00	75,8115%	€ 29.206,38
Dynamica	€ 19.968,00	75,8115%	€ 15.138,04
TOTALE	€ 171.862,55	75,8115%	130.291,50 €

Per tali crediti viene prevista una percentuale di soddisfazione pari al 75,8115% che comporta un importo finale mostrato nell'ultima colonna della tabella in alto.

Essi verrebbero pagati a decorrere dal saldo delle somme dovute ai creditori muniti di privilegio superiore e appartenenti alle classi 1 e 2.

9. FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCII i è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dei beni di proprietà del proponente.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere dello scrivente, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene stesso (stimato del resto nell'importo di € 148.000,00), rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile.

La **convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria** si basa sulla valutazione circa la consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, del quale è stato valutato sia il valore di mercato che il valore effettivo che i creditori potrebbero ricavare in sede esecutiva.

Qui si attesta che l'offerta formulata ai creditori è comunque migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria. A tal fine, facendo riferimento a quanto esposto dal ricorrente, si parte dalla valutazione di quello che è il patrimonio disponibile in capo a parte ricorrente.

- Si precisa che secondo la relazione di stima **il valore di mercato attuale dell'appartamento di proprietà di parte ricorrente è pari a euro 148.000,00**. Tale valore sarebbe ovviamente decurtato in sede di vendita all'asta, tenendo anche conto dei costi della procedura.

- Quindi considerato ciò l'azione intrapresa dai creditori sarebbe meno conveniente del piano in esame poiché, considerato che il valore di stima del bene indicato in € 148.000,00 come risulta dalla relazione tecnica di stima, va altresì considerato alla luce di quanto disposto dagli art. 571 comma 2 c.p.c., la possibilità di presentare offerte inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito dall'ordinanza di vendita, e ex. Art. 591 c.p.c., ovvero la possibilità, in caso di esperimenti deserti, di fissare un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e dopo il quarto tentativo deserto fino al limite della metà, il più probabile prezzo di aggiudicazione dell'immobile in esame sarebbe all'incirca di € 101.250 dovendosi prudenzialmente considerare almeno un tentativo deserto, come da simulazioni riportate in tabella:

Tentativi	Valore Immobile	Riduzione ex art. 591 comma 2 c.p.c.	Riduzione ex art. 571 comma 2 c.p.c.
1	148.000,00		111000
2		111000	83250
3		€ 83250	€ 62437
4		€ 62437	€ 46828,12

- Ai fini del calcolo dell'alternativa liquidatoria, viene comunque presa in considerazione un'aggiudicazione al primo tentativo al prezzo minimo di 111.000 €.

- Al prezzo di aggiudicazione andrebbero chiaramente sottratte le spese della fase di vendita, ossia le spese delle operazioni di vendita quali la nomina del delegato e di pubblicità, che si ritiene possano incidere per un valore pari a circa il 5% del prezzo. Per cui il ricavato probabile sarebbe pari a **103.600 euro**.

- Non vi sono altri immobili presenti nel patrimonio di parte ricorrente, come risulta dalle visure alleghe (**all. 18-19**).

- L'unico bene mobile era un'autovettura FIAT 500 del 2010 (**all. 12**) intestata al sig. Pasquinucci e venduta alcuni mesi fa per 3.400 €, somma considerata congrua rispetto al valore dell'autovettura e che comunque viene considerata come parte integrante del patrimonio dei debitori ai fini dell'alternativa liquidatoria.

- In caso di omologa del piano, i ricorrenti riacquisirebbero lo stipendio pieno e privo di trattenute per prestiti e cessioni del quinto, per cui la signora Guadagni percepirebbe circa 1800€ e il signor Pasquinucci circa 1200€, ma in caso di liquidazione dovrebbe essere escluso l'importo necessario al sostentamento del nucleo familiare pari a circa 1688 € mensili.

Considerando le spese familiari che sopra si sono quantificate nella somma mensile di euro 1688 c.ca residuerebbe, ai fini dell'alternativa liquidatoria, la somma di euro 1.312 c.ca che, moltiplicata per i tre anni di durata della liquidazione controllata, offrirebbe una somma pari a euro 47.232.

Il valore del patrimonio attuale dei debitori e il valore dello stesso ai fini dell'alternativa liquidatoria possono essere sintetizzati nella seguente tabella.

	<i>Valore di mercato</i>	<i>Ipotesi di ricavo in sede liquidatoria</i>
Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 148.000	€ 103.600
Valore stimato del patrimonio mobiliare registrato	€ 3.400	€ 3.400
Valore del reddito destinabile alla liquidazione	€ 47.232	€ 47.232
Tot.	€ 184.912	€ 154.232

Ciò posto, l'alternativa liquidatoria risulta quindi pari a € 154.232.

La proposta si basa sull'offerta di 156.000 euro tramite una rata pari a 1.250 euro per la durata di 124,8 rate ossia 10 anni circa, più precisamente 124 rate da 1250 euro e un'ultima da 1000 euro.

La rata pari a 1.250 euro pare quella effettivamente sostenibile dai debitori, poiché poggerebbe in gran parte sulla possibilità di riacquisire lo stipendio pieno e privo di trattenute per prestiti e cessioni, e come detto ove i ricorrenti avessero la pienezza dei loro stipendi per l'ammontare di circa 3000 euro mensili complessivi e a fronte di circa 1688 euro mensili di spese familiari residuerebbero appunto 1.312 euro circa.

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che sussista la convenienza del Piano rispetto all'alternativa liquidatoria, visto che viene offerta la somma di euro 156.000, mentre tramite il ricavato della liquidazione controllata dall'attivo dei ricorrenti si ipotizza un ricavo che nell'ipotesi più positiva sia pari a € 154.232 senza tenere conto delle spese della procedura di vendita dell'immobile e di eventuali altri ribassi del prezzo dell'immobile, nonché delle spese per compensi del liquidatore.

Infatti, *“In sede di omologa, il tribunale deve limitarsi a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata mentre la sua convenienza per i creditori potrà essere valutata solo in presenza di una specifica contestazione da parte di uno dei creditori, come avvenuto nel caso in esame. In tale ultimo caso, per procedere all'omologa, il giudice dovrà verificare che il credito dell'opponente possa essere*

soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria che, tuttavia, non può essere intesa come qualsiasi altra alternativa liquidatoria individuale, bensì come liquidazione controllata che è l'unica procedura liquidatoria alternativa prevista dal codice della crisi per il debitore-consumatore al fine di conseguire l'effetto esdebitatorio che è diventato un vero e proprio diritto per il debitore, in presenza della condizioni previste" (Tribunale di Forlì sentenza n. 43 del 28 agosto 2023).

10. ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA CESSIONE DEL QUINTO E DIVIETO DI AVVIO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI E DEI PIGNORAMENTI PRESSO TERZI.

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza del debitore rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti.

Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità della famiglia ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che gli stessi debitori hanno formulato agli scriventi.

Ciò posto, ai fini della fattibilità del Piano, è necessario preservare il patrimonio del debitore, per cui è bene che il Giudice ordini la sospensione della cessione del quinto e delegazione di pagamento che gravano sullo stipendio dei debitori.

Ciò in quanto la trattenuta diretta sullo stipendio altera gli importi indicati nel Piano, viola la *par condicio creditorum* e sottrae al debitore somme fondamentali sia per il sostentamento della propria famiglia sia per sostenere le spese relative alla presente procedura.

Non risultano procedure esecutive pendenti ma ci si attende l'avvio di azioni esecutive conseguenti al decreto ingiuntivo notificato ai debitori da Compass (**all. 42**) la quale ha avviato la procedura monitoria nonostante fosse stata avvisata dell'avvio della pratica di sovraindebitamento. Per cui si chiede ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori e che non possano essere avviate azioni durante la valutazione della proposta e l'esecuzione del Piano.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, così come rappresentata e difesa,

CHIEDE

- Che l'Ill.mo Tribunale di Napoli voglia dichiarare aperta la procedura di cui agli artt. 67 ss. del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 per l'ammissione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- che voglia disporre, ai sensi dell'art. 70 d.lgs 14/2019, co. 4 che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- che voglia disporre, ai sensi dell'art. 70 d.lgs 14/2019, la sospensione delle procedure esecutive immobiliari e mobiliari, nonché della cessione del quinto;
- che voglia assegnare ai creditori, ai sensi dell'art. 70 d.lgs 14/2019, un termine di 20 giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata osservazioni sulla proposta, da inviare presso il domicilio digitale del Gestore della crisi.

Si allegano documenti come da foliaro.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato è pari ad € 98,00.

Napoli, 26/11/2025

Avv. [REDACTED]

TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG. 313-1/2025

Il Giudice Designato , letti gli atti ha emesso il seguente

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO
DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 70
CC.II.**

visto il ricorso per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato in data 03.12.2025 da **CRISTOFARO PASQUINUCCI**, nato il 20/04/1981 a Pomigliano d'Arco (NA), c.f. PSQCST81D20G812R, residente in Pomigliano d'Arco (NA)- via San Giuseppe Moscati n. 32 bis e **ANNA GUADAGNI**, nata a Pollena Trocchia (NA) il 06/05/1983, c.f. GDGNNA83E46G795F, residente in Pomigliano d'Arco (NA) – Via San Giuseppe Moscati n. 32/bis, elettivamente domiciliati in Napoli alla via T. Tasso 169 presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

[REDACTED] che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in uno al delegato alle funzioni di Gestore della Crisi Avv.

Marta Strazzullo;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Pomigliano D'Arco;

rilevato che gli istanti hanno depositato una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore c.d. familiare in quanto si trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCIII, secondo cui “*i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della Sezione III del capo II del CCIF*”:

nel caso specifico gli istanti sono conviventi e parte dell'indebitamento ha una origine comune;

rilevato che le parti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), cc.ii. dal momento che non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, essendo entrambi pensionati e la debitoria di natura consumeristica;

rilevato, altresì, che le parti ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stata esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, di carattere familiare e professionali, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della famiglia (pag. 8-11 relazione gestore in atti);

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCI nonché la più volte richiamata relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che entrambi i ricorrenti sono lavoratori dipendenti, percepiscono un reddito complessivo, al lordo delle cessioni / deleghe del quinto di euro 3.000,00 mensili circa, la sig.ra è titolare di una unità immobiliare, mentre il sig. Pasquinucci è titolare di un bene mobile registrato di modico valore, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 173.211,03 (al netto del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.688 circa;

preso atto che il piano prevede la soddisfazione del 100% dei crediti prededucibili e privilegiati e la soddisfazione nella percentuale del 75,8115% dei crediti chirografari mediante il pagamento di n . 124 rate da 1250 euro e un'ultima rata da 1000 euro per un totale di euro 156.000;

preso atto le valutazioni svolte dal gestore ai sensi dell'art. 69, comma 2, CCI. e dirette a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziatori dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B.;

presa visione anche della maggiore convenienza ritenuta dall'OCC rispetto all'alternativa liquidatoria, in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti;

P.Q.M.

AMMETTE

la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, la relazione dell'OCC ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun

creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che:

- a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- c) che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CCI. l'OCC, sentito il debitore, deve riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano che ritiene eventualmente necessarie

DISPONE

su richiesta dei debitori e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCI 1) il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori sino alla data di conclusione del procedimento in quanto ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCI la loro prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità; 2) al fine di conservare l'integrità del patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento la sospensione delle cessioni del quinto /delegazioni di pagamento attualmente attive sui redditi dei debitori

DISPONE

Manda alla cancelleria per la comunicazione al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria nonché per la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 22.12.2025

Il Giudice Designato
dott.ssa Rosa Paduano